



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Autorizzazione all'assunzione di due conducenti di linea

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 30 (trenta) del mese di settembre, alle ore 17.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- Atteso che con deliberazione n° 77, assunta in data 15 marzo 1996, si autorizzava il Direttore Generale a transigere una controversia all'epoca insorta con 22 aspiranti conducenti autisti, collocati utilmente tra il 26° ed il 50° posto di una graduatoria di idonei redatta a seguito dell'espletamento di un concorso di conducenti di linea, bandito dall'AMAT nel 1986 e conclusosi con l'assunzione dei venti vincitori nel 1991, cui seguì nel corso del 1993 l'assunzione di ulteriori quattro unità e nel corso del 1994 l'assunzione di un altro conducente (collocato al 25° posto), in sostituzione di uno dei quattro del 1993 rinunciatario;
- evidenziato che con successiva deliberazione n° 85, assunta il 28 marzo 1996, si autorizzava il Direttore Generale ad assumere ulteriori tre aspiranti conducenti, collocati al 43°, 48° e 49° della suddetta graduatoria e che, benché non ricorrenti, si trovavano in un'analoga posizione giuridica dei 22 agenti di cui alla deliberazione n° 77 sopra indicata;
- rilevato che tutte le assunzioni di cui sopra sono state effettuate con contratti di formazione e lavoro, in quanto nell'anno 1996, così come previsto dal D.L. n° 326/95, la Commissione Regionale per l'impiego di Puglia e Basilicata, con deliberazione n° 6 del 5 settembre 1995, aveva fissato a 45 anni l'età massima per la stipulazione dei contratti di formazione e lavoro, con effetto fino al 31/12/1997;
- evidenziato che, così come statuito dal Pretore nel 1996 in sede di decisione dell'insorta controversia, attingendo dalla graduatoria da questa Azienda avrebbe dovuto assumere 30 unità (di cui 4 unità rivenienti da turn-over e 26 unità da autorizzazione in deroga Presidenza Consiglio dei Ministri)
- preso atto, invece, che a seguito di alcune rinunce, sono stati assunti soltanto 28 conducenti di linea;
- atteso che, così come evidenziato nel pronunciamento pretorile di cui sopra, " ha il diritto all'assunzione il candidato risultato idoneo (ma non vincitore) nel concorso bandito da ente pubblico economico ove l'ente decida, successivamente all'espletamento del concorso e alla nomina dei vincitori, di coprire un numero ulteriore di posti ricorrendo agli idonei in graduatoria ed il candidato risulti entro il numero dei posti a seguito di rinuncia di altri aspiranti" (Cass. N° 3397/1987);
- rilevato che già nel 1996 questa Azienda, a seguito di istanze inoltrate dagli aspiranti autisti collocati al 51 e 52° posto della graduatoria, ha avanzato richiesta di autorizzazione ad assumere alla Regione Puglia-Assessorato ai Trasporti, essendo allora vigente l'art. 3 della L.R. n°13/93 che prevedeva, per le aziende del nostro settore, l'obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione prima di procedere a nuove assunzioni;
- considerato che la predetta normativa regionale è stata abrogata;
- evidenziata la nota carenza aziendale di personale di guida, in quanto l'attuale pianta organica prevede n° 394 autisti a fronte di un numero

- decisamente inferiore di personale viaggiante in forza;
- ritenuto, pertanto, anche onde evitare l'insorgere di nuove controversie con inutile aggravio di spese per l'Azienda, di poter autorizzare le assunzioni delle due unità successive utilmente collocate in graduatoria, al fine di completare definitivamente le 30 assunzioni previste;
 - atteso che, attualmente, il limite di età massimo previsto dalla normativa vigente per la stipulazione dei contratti di formazione e lavoro è pari a 32 anni e che, pertanto, qualora gli aspiranti non abbiano i requisiti di età richiesti, nei loro confronti dovrà essere concluso un contratto a tempo indeterminato;
 - evidenziato, comunque, che l'assunzione delle due ulteriori due unità potrà essere definita soltanto a seguito di sottoscrizione dell'atto transattivo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
 - visti gli atti;
 - vista la disciplina normativa vigente in materia di collocamento;
 - visto lo Statuto aziendale;
 - visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
 - visto il bilancio di previsione 1998;
 - visto lo Statuto aziendale;
 - a voti unanimi, con il voto consultivo favorevole del Direttore

D E L I B E R A

- di autorizzare il Direttore Generale ad assumere, alle condizioni indicate nell'atto transattivo allegato alla presente deliberazione, due ulteriori unità rivenienti dalla graduatoria indicata in premessa, al fine di completare il numero massimo di 30 assunzioni effettive, dando mandato allo stesso per l'espletamento di tutti gli adempimenti necessari;
- di autorizzare il Direttore Generale ad assumere le precitate unità con contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualora gli aspiranti conducenti non abbiano i requisiti di legge necessari per la stipulazione di CFL;
- di dare atto che il trattamento economico e normativo applicabile alle due assumende unità sarà quello riveniente dal contratto nazionale di categoria.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



1998.10.08

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

30 SET. 1998

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. 
(Semeraro *Stefano*)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 08/ottobre/1998

Prot. n° : Dir/ 2345/98

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 30 settembre 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 273 - 276 - 278.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Di Cera
8/10/98

ATTO DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra:

a) Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, già Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto C.F. 00146330733 in persona del Direttore Generale, ing. Francesco Lucibello, cui è stato conferito apposito mandato dal Consiglio di Amministrazione della medesima Azienda con delibera n° XX del XX/XX/XXX e:

b) il Sig XXXXX nato a XXXXX il XX/XX/XX;

premesso che

- il Sig XXXX con nota del XX/XX/XXX, prot. az. n° XXXX, a seguito di rinuncia da parte di alcuni aspiranti conducenti, ha chiesto che venisse esteso anche al suo caso quanto deciso dai Pretori di Taranto che, con dispositivi del 18/01/1996, accogliendo i ricorsi proposti da alcuni candidati inseriti nella graduatoria degli idonei di un concorso per conducenti di linea espletato nel 1987, hanno dichiarato costituito tra l'A.M.A.T. ed i ricorrenti un contratto di lavoro subordinato con livello di inquadramento come da bando di concorso del 20/08/1987 (conducenti di linea in prova) con decorrenza dal 22/05/1993 e, per l'effetto ordinato all'A.M.A.T. l'assunzione dei ricorrenti nel relativo posto di lavoro, condannando l'Azienda a titolo di risarcimento del dan-

no, equitativamente determinato, al pagamento delle retribuzioni dalla data di instaurazione del giudizio fino alla data di effettiva assunzione oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale nonchè al pagamento delle spese e competenze di giudizio;

- considerato che l'A.M.A.T. intende evitare l'insorgere di altro contenzioso, mentre sul piano organizzativo l'assunzione del conducente di linea è utile ai fini aziendali.

Il XXXX a sua volta ha interesse a definire da subito il suo rapporto di lavoro con l'A.M.A.T., evitando lungaggini processuali e l'alea del giudizio; le parti quindi convengono sulla opportunità di transigere extragiudizialmente e definitivamente l'insorgenda controversia con le modalità che seguono:

- 1) l'A.M.A.T. assume il Sig. XXX, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con attribuzione allo stesso della qualifica di conducente di linea, liv. 6° ex CCNL 1986, e riconoscimento allo stesso del trattamento normativo ed economico riveniente dal CCNL di categoria;
- 2) l'assunzione è comunque subordinata all'accertamento dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni di guida da parte del Sig. XXXX, idoneità che dovrà essere accertata da medici di fiducia dell'Azienda;
- 3) il Sig. XXXX da parte sua rinuncia a qualsiasi azione fu-

tura tesa al riconoscimento di somme pregresse alla data di assunzione o a titolo risarcimento danni e spese legali, a qualsiasi altra azione connessa all'instaurazione del rapporto di lavoro convenuto con il presente atto.

Taranto li,